

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL BAR DEL CIRCOLO

Tutte le associazioni ed i circoli aventi finalità culturali, ricreative e sportive hanno la facoltà di effettuare nella propria sede sociale la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci in bar interni.

La modalità per l'apertura del bar ed il trattamento fiscale di tale attività è regolato dal DPR n° 235 del 4 aprile 2001 e varia molto a seconda che la struttura associativa che la effettua aderisca o meno ad una associazione la cui finalità assistenziale è riconosciuta dal Ministero dell'Interno a mezzo di apposito decreto.

Nel primo caso infatti l'autorizzazione alla somministrazione è un atto dovuto "nel senso che non può essere rifiutato dal comune purché siano attuate le indicazioni di cui all'art. 2 del DPR citato (indicate nel proseguito dell'articolo) e tale attività se esercitata direttamente dal circolo è considerata non commerciale" dal fisco e pertanto non soggetta a particolari adempimenti né a pagare tasse sugli introiti da questi pervenuti .

Nel secondo caso (art. 3 del DPR citato) l'autorizzazione è subordinata al c.d. piano comunale per il commercio, al nulla-osta della relativa commissione, all'iscrizione al REC preposto ecc..

Prendendo in considerazione solo le associazioni e i circoli aderenti ad associazione nazionale "riconosciuta" che intendono ottenere dal Comune l'autorizzazione per poter somministrare ai propri soci alimenti e bevande essi debbono inoltrare al Sindaco del proprio comune una "denuncia di inizio di attività" (bollata in marca da bollo da €10,33) ai sensi dell'art. 19 della legge 7/8/1990 n° 241.

Nella suddetta denuncia, che non è che una lettera, il Presidente del sodalizio, nella sua qualità di legale rappresentante, dichiara:

- l'ente nazionale con finalità assistenziale al quale aderisce (ACLI – ARCI – ENDAS – ASCI ecc e dal 2004 anche FIB);
- il tipo di attività di somministrazione (bar, ristorante ecc.);
- l'ubicazione (indirizzo) e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che l'associazione è regolata da uno statuto in linea con le indicazioni previste dall'art.111 comma 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle imposte sui redditi (ossia democrazia interna, destinazione alle finalità istituzionali di eventuali utili o avanzi di gestione, divieto di distribuire fra i soci tali utili, fondi, obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione similare in caso di scioglimento ecc.);
- che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Alla denuncia va allegata una marca da bollo da €10,33, copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto e, in autocertificazione, residenza, stato di famiglia, carichi pendenti e antimafia del Presidente del sodalizio.

Il circolo può iniziare la propria attività dal momento della denuncia; il sindaco ha invece sessanta giorni di tempo per verificare la veridicità della dichiarazione pervenutagli altrimenti l'autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso).

Il circolo a sua volta deve tenere nella propria sede (ed eventualmente mandarne copia al Comune) a disposizione delle autorità competenti:

- copia atto costitutivo e statuto;
- elenco soci;

- certificato di affiliazione (e relativi nulla-osta) alla associazione nazionale riconosciuta;
- autorizzazione igienico – sanitaria dei locali;
- pianta planimetrica dei locali con l'indicazione dell'utilizzo (bar, segreteria ecc.).
- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'associazione;
- certificato penale del Presidente;
- piano di autocontrollo igienicità e sicurezza alimenti e bevande (HCCP) ed indicazione del responsabile (presidente, preposto, segretario).

Vanno infine tenuto presente che le cessioni di beni e servizi va resa esclusivamente a soci (eccezione alla regola solo in occasione di gare, tornei ecc. nei quali sono ammessi ai servizi anche i partecipanti) del circolo o dell'associazione nazionale alla quale il Circolo è affiliato (principio della circolarità dei soci); che il Circolo deve avere almeno 100 iscritti e che la sala bar non deve dare sulla pubblica via o piazza.